

Accordo sulle modalità di utilizzo di impianti di videosorveglianza

Premesso:

- che l'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce le modalità per l'installazione delle apparecchiature in ordine alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro, prevedendo che "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
- che il Regolamento U.E. 679/2016, divenuto applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, detta una nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- che il Comune di Noale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2018, ha adottato il regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 679/2016;
- precisato che l'utilizzo degli strumenti indicati nel presente accordo, qualora dovesse integrare, anche potenzialmente, i presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale scopo e pertanto non potrà portare alla instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;
- considerato che per esigenze organizzative, per la sicurezza della cittadinanza e per la tutela del patrimonio comunale, l'Ente ha ritenuto necessaria l'installazione di sistemi di videosorveglianza che permettano la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini;

Preso atto che nel territorio comunale sono installate n. 12 telecamere per la videosorveglianza, in n. 8 siti, come di seguito elencato:

- n. 2 telecamere Megapixel nel Cimitero di Briana;
- n. 4 telecamere Megapixel nel Cimitero di Noale;
- n. 1 telecamera Megapixel e n. 1 telecamera Dome nel Cimitero di Cappelletta;
- n. 1 telecamera Megapixel e n. 1 telecamera Dome nel Cimitero di Moniego;
- n. 1 telecamera Dome nel Municipio;
- n. 1 telecamera Dome all'incrocio tra via Tempesta, e via Bregolini, in centro a Noale;
- n. 1 telecamera Dome in Biblioteca, verso Piazza XX Settembre;
- n. 1 telecamera Dome nella Scuola Primaria "Vittorino da Feltre", in via G. B. Rossi;

Le Parti convengono:

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente documento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati all'interno del territorio comunale.
2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa e/o a rotazione di immagine (Dome) installate al fine di garantire la sicurezza delle persone, dei beni e del patrimonio dell'ente contro possibili comportamenti non consentiti, prevenire atti vandalici, di monitorare il traffico, di controllare determinate aree, anche ai fini della tutela ambientale, ovvero per indagini di polizia giudiziaria.
3. L'installazione delle telecamere è effettuata per finalità di sicurezza prevenzione e repressione di pericoli concreti e proporzionata a tali scopi, considerato che altre misure di sicurezza sono insufficienti o inattuabili.
4. Il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianto di videosorveglianza all'interno del territorio comunale, si svolga nel

NOALE

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

5. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente documento e nei registri delle attività di trattamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto.

6. Il Comune di Noale garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale dipendente e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano il territorio comunale.

6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile e solo in caso di necessità l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.

Amministratore

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende:

- a. per "archivio", il complesso di dati personali prodotti esclusivamente mediante videoriprese, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- b. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- d. per "misure di sicurezza": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- e. per "titolare", il Comune di Noale nella persona del Sindaco pro tempore;
- f. per "responsabile del trattamento" il soggetto esterno, pubblico o privato, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- g. per "delegato privacy" il responsabile di struttura organizzativa del Comune di Noale preposto al trattamento dei dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza;
- h. per "incaricato" la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- i. per "interessato", la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- j. per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
- k. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Titolo

Luca Fontana

##

##

Claudia Conf

- m. "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- n. per "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

Alvino

F. An

Bruno

Lu

#

Claudio Cas

Art. 3 - Principi generali

1. I dati personali acquisiti tramite impianti di videosorveglianza sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»). Il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività istituzionali ed all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Ente è investito. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»). L'installazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 7 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Si evidenzia quanto indicato specificatamente dal Garante per la protezione dei dati personali, nel Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010): *Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".*

2. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono comunque distrutti.

Art. 5 - Modalità di raccolta dati personali

1. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere ad immagine fissa e/o a rotazione di immagine (Dome) dell'impianto di videosorveglianza dichiarato dall'installatore conforme alle misure di sicurezza e alle indicazioni previste dalla normativa.
2. il soggetto esterno, pubblico o privato, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento è nominato "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e riceve istruzioni scritte sui specifici compiti e responsabilità.
3. I soggetti incaricati al trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.
4. Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento informa per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tali istruzioni devono essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Art. 6 - Comunicazione dati

1. La comunicazione dei dati personali raccolti è consentita nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

Art. 7 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati

1. Il delegato privacy di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) svolge i seguenti compiti:
 - a. nomina con atto scritto gli incaricati al trattamento;
 - b. vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
 - c. ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti;
 - d. redige la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali oggetto di trattamento da parte del sistema di videosorveglianza e si consulta con il Responsabile della protezione dei dati per l'approvazione della stessa;
2. Il soggetto incaricato di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) è autorizzato a prendere visione delle immagini nell'espletamento della propria attività lavorativa.
3. L'accesso alle apparecchiature in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito ai responsabili del trattamento, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali. Tutti sono tenuti al segreto professionale.

Art. 8 - Informativa agli utenti

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, in prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione e l'avvertimento al pubblico (utenti e personale dell'ente) delle finalità e delle modalità di ripresa in modo da renderle conoscibili a tutti.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:
 - a. ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati; essere informato sui il periodo di conservazione previsto e sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;



- c. chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- 2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del trattamento dei dati ovvero al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente). Qualora i dati relativi alla richiesta dell'interessato non siano stati utilizzati, visti o trattati in altro modo ad esclusione della semplice registrazione e che non vi siano stati nel periodo interessato azioni che richiedano la visione delle registrazioni, il Responsabile può effettuare il rigetto motivato dell'istanza.
 Richieste su eventi che possono comportare indagini da parte della Polizia Giudiziaria non possono essere effettuate da privati ma direttamente dagli organi di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria a seguito di segnalazione o querela degli interessati.
 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
 Come precisato al punto 3.5 (denominato "Diritti degli interessati") del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), adottato dal garante per il trattamento dei dati personali: *"In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge."*
- 3. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al competente responsabile del trattamento in forma scritta.

Scusate

FAR

Bandini

Ad

Art. 10 - Accordo sindacale

- 1. Ai sensi dell'art. 4, legge n. 300/1970, nel caso in cui dall'installazione di impianti di videosorveglianza derivi, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, gli impianti stessi possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie dell'Ente. A tal fine, ogniqualvolta si verifichi tale ipotesi, il responsabile della struttura interessata deve darne comunicazione scritta, preliminarmente all'installazione, al Sindaco.

Art. 11 - Norma di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.
- 2. Eventuali nuove installazioni di telecamere fisse e/o mobili non comporteranno la modifica del presente accordo.

Le parti convengono:

- a. per sistemi di videosorveglianza, oltre a quelli tradizionali si intendono quelli costituiti da apparecchiature di natura digitale con collegamento remoto, che limitano a conservazione delle immagini in un arco di tempo circoscritto;
- b. caratteristiche tecniche della ripresa: ripresa su hard-disk e visualizzazione delle immagini sul computer di personale preposto (i monitor sono posizionati in modo tale da consentire la visione delle immagini solo da parte di soggetti incaricati);
- c. posizionamento delle telecamere: le telecamere sono posizionate in aree dove effettivamente esistono i fattori di rischio potenziale. Le immagini che vengono rilevate sono limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area di azione delle telecamere, le quali sono installate in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. Le

Ad

Bandini

telecamere non sono e non saranno utilizzate per il controllo a distanza del personale dipendente. Il posizionamento delle telecamere è segnalato mediante apposita documentazione informativa. I sistemi di registrazione sono protetti e collocati in aree soggette a controllo da parte di personale incaricato. Alla manutenzione dell'attrezzatura informatica provvederà società esterna che verrà designata dall'Ente quale responsabile del trattamento. Il personale comunale incaricato del trattamento è tenuto alla massima riservatezza sulle immagini visualizzate;

- d. conservazione delle immagini: termine massimo 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le parti convengono infine:

Il personale coinvolto è incaricato al trattamento dei dati personali oggetto di trattamento e come tale deve osservare la massima riservatezza sulle immagini visualizzate;

L'Ente garantisce al lavoratore la piena disponibilità ad ogni momento di confronto utile per approfondire le problematiche che dovessero insorgere;

L'Ente garantisce la trasmissione di copia dell'accordo a tutto il personale dipendente.

Letto, approvato e sottoscritto.

F. An

RSU

Claudio Cas-

Luella Lyub
Pante

00.5P

UIL FPL

lh

CISL Fp

Roberto Simone